



**TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia**

**Articolazione territoriale di Lucera**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **114/2013** promossa da:

**FORTORE ENERGIA S.P.A.** (C.F. 03151540717), con il patrocinio dell'avv. FOLLIERI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FOLLIERI ENRICO

ATTORE/I

contro

**GE.MO. POWER S.R.L.** (C.F. 03677560710), con il patrocinio dell'avv. FOLLIERI MARIO ALFONSO e dell'avv. IMPAGNATIELLO GIANPAOLO (MPGGPL66L11I158W) Indirizzo Telematico; LUCIANETTI VALENTINA (LCNVNT78R61A662V) VIA GRAMSCI N. 39/A FOGGIA; , elettivamente domiciliato in RAMPA CASSITTO 71036 LUCERA presso il difensore avv. FOLLIERI MARIO ALFONSO

CONVENUTO/I

Il Giudice dott.ssa Filomena Mari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/07/2015,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

La Fortore Energia spa ha chiesto di revocare l'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di anticipare l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Il giudice ha fissato l'udienza del 17 luglio 2015 per decidere sull'istanza di revoca rigettando quella di anticipazione tenuto conto della gravosità del ruolo.

La Ge.Mo. Power srl ha chiesto il rigetto dell'istanza di revoca.

Va, preliminarmente, affrontata la questione di rito relativa alla revocabilità del provvedimento che concede la provvisoria esecuzione ai sensi del disposto dell'art. 648 cpc.

La norma prevede che l'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione sia non impugnabile. Ne discende, pertanto, anche la sua irrevocabilità ai sensi dell'art. 177 cpc, comma secondo del codice di rito.

La Fortore Energia spa ha chiesto ed ottenuto la sospensione dell'esecuzione in sede di opposizione all'esecuzione.

La Ge.Mo Power srl ha reclamato detta ultima ordinanza sul presupposto che il provvedimento ex art.648 cpc sia non impugnabile, irrevocabile e non reclamabile.

Il Collegio ha rigettato il reclamo ritenendo che gli elementi, posti a fondamento dell'opposizione all'esecuzione, integrassero gli estremi di un fatto estintivo che come tale potesse farsi valere solo dinanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.



Il Tribunale ha, tuttavia, sottolineato la possibilità di chiedere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo una rimessione in termini avuto riguardo alla documentazione afferente la V.I.A. e la revoca del provvedimento che ha concesso la provvisoria esecuzione facendo leva su un'interpretazione, costituzionalmente orientata, del combinato disposto dagli art. 153 e 648 cpc.

Quest'organo giudicante ritiene che correttamente il Tribunale abbia ritenuto che i fatti modificativi o estintivi del credito, sopravvenuti, debbano farsi valere dinanzi al giudice che ha concesso la provvisoria esecuzione.

Ritiene anche il giudice, condividendo la tesi prospettata dal Tribunale in sede di reclamo, che della norma di cui all'art. 648 cpc debba offrirsi una interpretazione costituzionalmente orientata, se combinata con il disposto di cui all'art. 153, comma secondo del codice di rito.

E' indubbio che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sul presupposto delle due delibere di non assoggettabilità a VIA ed in virtù degli accordi tra le due società, oggi parti in causa, applicando proprio alla stregua degli accordi intercorsi, la formula del prezzo di cessione – 50 mila MW autorizzato; è altresì, indiscusso che il calcolo sia stato effettuato proprio considerando i due parchi eolici (GIER 7) e GIER 6).

Ciò posto, non può ignorarsi, che le due delibere di annullamento in autotutela delle precedenti proroghe dei provvedimenti di non assoggettabilità a VIA non erano conosciute dal giudice che ha concesso la provvisoria esecuzione.

L'opponente ha avuto contezza delle delibere di annullamento solo dopo l'accesso agli atti, talchè non sembra imputabile all'istante la mancata conoscenza e allegazione di detti atti amministrativi.

Nessun rimedio processuale, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 648 e 177 cpc, sarebbe riconosciuto all'opponente per paralizzare l'azione esecutiva, quantomeno, fino alla conclusione del giudizio di primo grado.

La norma di cui all'art. 648 cpc trova la sua ratio giustificatrice in un'accelerazione del processo civile che, tuttavia, non può determinare un danno per il debitore che, in assenza di un comportamento colposo, non abbia potuto allegare documentazione alla stregua della quale opporsi alla concessione della provvisoria esecuzione. Una lettura, costituzionalmente orientata, ancorata al dettato degli artt. 3 e 24 Cost., consente di ritenere modificabile, sotto il profilo sospensivo, il provvedimento che concede la provvisoria esecuzione in presenza dell'allegazione di fatti nuovi non conosciuti dal debitore e dal giudice al momento dell'emanazione del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione.

Né alcun rilievo può rivestire la circostanza che la causa sia stata rinviata per la precisazione delle conclusioni poiché l'art. 153 secondo comma cpc non pone preclusioni di sorta in relazione alla fase processuale in cui la parte incolpevole chieda di essere rimessa in termini.

Alla luce delle argomentazioni svolte, l'esecuzione concessa va sospesa. Vanno acquisiti agli atti, previa rimessione in termini, i documenti posti a corredo dell'istanza del 26 maggio 2015 della Fortore Energia. Va, altresì, acquisita la documentazione, offerta in comunicazione dall'opposta e allegata alla memoria difensiva poiché conseguente a quella prodotta dalla Fortore Energia. Non può, invece, essere allegato agli atti il provvedimento del Tribunale fallimentare, depositato il 27 luglio 2015 dalla Fortore Energia, poiché prodotto dopo l'assunzione della riserva e in assenza di contraddittorio tra parti.

Sul periculum in mora, per quanto sia dibattuto in giurisprudenza e dottrina, se lo stesso debba essere valutato nella fase di concessione, sospensione o revoca della provvisoria esecuzione, ritiene il giudice di soffermarsi sottolineando la sussistenza dello stesso derivante dalle azioni esecutive poste in essere in forza del titolo ottenuto per importi ragguardevoli.



**P.Q.M.**

Sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Acquisisce la documentazione di cui si è detto in parte motiva.

Si comunichi.

Così deciso in Lucera il 11 agosto 2015

Il Giudice  
dott.ssa Filomena Mari

